



Iusletter
informazione e aggiornamento giuridico

LaScala
STUDIO LEGALE

Focus on

LA MEMORIA INFINITA DELLA RETE: PREGIO O DIFETTO?

(brevi considerazioni sul diritto all'oblio e sul ruolo dei motori di ricerca)

Dicembre 2015

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Ancona | Vicenza | Padova
redazione@lascalaw.com



1. Origini e caratteri del diritto all'oblio.

Se si traccia la storia del diritto all'oblio attraverso la lettura delle sentenze di merito e legittimità più significative dagli Anni 50 ad oggi, si nota come tale istituto sia emerso lentamente da una costola del diritto alla riservatezza¹, a sua volta espresso nelle carte fondamentali del secolo scorso maturate dalle istanze costituzionali settecentesche di stampo universale².

Consacrato nel 1996³ dopo una lunga gestazione presso le corti di merito⁴, il *droit à l'oubli* (così definito dalla prima dottrina d'oltralpe nel 1962 nel caso *Landru*) è andato assumendo caratteri ben definiti: mentre la tutela della riservatezza vuole proteggere la vita privata dalla morbosa curiosità altrui, la tutela dell'oblio si connota per il fatto che tale curiosità fu già soddisfatta in passato, quando sussistevano i presupposti che ne legittimavano l'appagamento⁵, ma poi il tempo ha lentamente calato un sipario sui fatti avvolgendo e proteggendo coloro che ne furono protagonisti (e comprimari). L'oblio, insomma, introduce la variabile *tempo* nell'equazione del diritto alla riservatezza⁶ evitando che una cronaca non più *attuale*⁷ sia usata come uno specillo per solleticare atteggiamenti *voyeristici*.

2. Le nuove sfide di Internet.

Nei primi anni del secolo corrente il diritto all'oblio ha affrontato una nuova sfida, non tanto sul piano definitorio, quanto su quello della sua tutela effettiva. La capacità della rete di ricordare tutto

¹ Il diritto alla riservatezza viene dapprima negato (Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Foro it.* 1957, I, 4 nonché in *Giur. it.* 1957, I, I, 366, con nota di G. PUGLIESE, *Una messa a punto della Cassazione sul preteso diritto alla riservatezza*), poi timidamente ammesso in forma di «autodeterminazione della propria personalità» (Cass. 20 aprile 1963, n. 990, in *Foro it.* 1963, 2, 877) e poi definitivamente accolto come diritto fondamentale dell'uomo (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.* 1976, I, 2895).

² Le prime istanze universalistiche risalgono alla *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino* del 1789. Con un salto ai tempi moderni il rinvio è alla *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 1948, poi alla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo* del 1950 e infine alla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 2000-2007* (rispettivamente testo di Nizza e Strasburgo).

³ Con la pronuncia della Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro It.* 1998, I, 1834, con nota di P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio c'è (e si vede)*.

⁴ Tante e disparate sono negli Anni Ottanta e Novanta le pronunce che tutte offrono soluzioni diverse a tutela dell'oblio. Per tutte, cfr. le ordinanze del Trib. Roma del novembre 1996, in *Dir. Aut.* 1997, 372 ss., con nota di A. SAVINI, *Diritto all'oblio e diritto alla storia*, ivi 381.

⁵ È possibile sacrificare il diritto all'oblio se, nel caso particolare, ricorre un preminente *interesse generale* ad essere informati su fatti di rilievo pubblico. Ampiamente sul punto si è espressa la celeberrima sentenza della Cassazione del 18 ottobre 1984, n. 5259, la c.d. *sentenza decalogo* (*ex plurimis* in *Nuova giur. civ. comm.* 1985, I, 215 ss.) delineando i caratteri del legittimo esercizio del *diritto di cronaca* riassunti nei precetti di *verità, pertinenza e continenza*.

⁶ Così M.R.MORELLI, *Oblio (Diritto all')*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, 848 ss.

⁷ La giurisprudenza citata in note 3 e 4 fa leva sul requisito dell'*attualità*, vuoi come elemento della *pertinenza* del diritto di cronaca, vuoi come elemento autonomo e distinto che si aggiunge a quella.



ci ha esposto senza pietà alla possibilità che siano rievocate da chiunque con un semplice *click* vicende appartenenti al nostro remoto passato e che vorremmo dimenticare. Queste, invece, si ancorano tenacemente al presente impedendo, o rendendo senz'altro difficile, il normale sviluppo della sfera psichica, affettiva e professionale.

Un passato, quindi, che non passa, che rimane eterno presente, rinnovando continuamente in qualcuno una sofferenza morale, ed anzi restituendo di lui un'immagine distorta, non attuale e quindi falsa, irrispettosa dell'elaborazione psicologica e del riscatto conquistato in senso alla comunità.

Si dice che il tempo curi ogni male. È giusto allora che Internet tenti di privarci di questo prezioso lenitivo?

Prima di rispondere a questa domanda, è utile proporre alcuni casi concreti che senz'altro aiutano a comprendere meglio la portata delle scelte nell'uno e nell'altro senso.

3. Tre casi emblematici tra riservatezza e oblio.

Tra il 1992 e il 1993, un dirigente di una azienda privata, che aveva ottenuto in via transattiva dal proprio ex datore di lavoro un cospicuo risarcimento a titolo di danno biologico conseguente all'ingiusto licenziamento subito, vedeva la notizia dell'esito della trattativa pubblicata su alcuni quotidiani dove, oltre al suo nome, cognome e foto, veniva sottolineata la natura del danno in questione, ovvero un problema di disfunzione erettile che ne aveva compromesso la sfera affettiva coniugale⁸.

Nel 1984 un tale, per il sol fatto di essersi sottoposto ad un intervento di rettificazione del carattere sessuale, si guadagnava la prima pagina del quotidiano livornese *Il Tirreno* con il titolo «*Finisce in*

⁸ Trib. Roma 24 gennaio 1996, in Dir. Inf. 1996, 572, con nota critica di V. ZENO ZENCOVICH. Al di là della questione di merito per cui il Tribunale, richiamando impropriamente Cass. 1968/1985, riteneva incredibilmente che la propalazione dei problemi fisici e di coppia dell'attore rispondesse ad un «*rilevante interesse della collettività all'informazione*», il giudice scriveva nelle motivazioni questa sorprendente conclusione: «*Chi intende tutelare la propria riservatezza e non voglia far conoscere aspetti della propria vita privata deve trovare forme diverse di tutela del proprio diritto e non rivolgersi all'autorità giudiziaria, cioè ad un organo pubblico e ad una platea potenzialmente illimitata di persone*». Insomma, secondo questo giudice capitolino il diritto fondamentale alla riservatezza dovrebbe completamente sfuggire ad ogni forma di tutela giudiziaria in quanto la relativa domanda sarebbe in *re ipsa* infondata per via della pubblicità del processo. Insomma, pur dopo quarant'anni dalla prima giurisprudenza in tema di riservatezza, sono sempre possibili, ahimè, inaspettate battute di arresto, anzi arretramento, nel percorso di affermazione dei diritti della personalità e della crescente area di loro tutela.



carcere un transessuale»; come se la misura restrittiva della libertà fosse una questione di incerta attribuzione di genere⁹!

Nel 1993 il quotidiano *Il Messaggero*, nell'ambito di un gioco a premi per i propri lettori, ripubblicava alcune pagine di edizioni d'epoca della testata. Una di queste riportava un articolo di circa trenta anni prima corredato da foto e generalità di un uomo reo confesso di omicidio¹⁰ che, tornato suo malgrado alla ribalta, subiva una rinnovata disapprovazione sociale e perdeva perfino il lavoro.

Nei casi sopra riportati non v'è dubbio che, benché le notizie fossero vere, la loro pubblicazione abbia leso la riservatezza, la personalità e il diritto all'oblio delle persone citate. Sapere cosa accade nella camera da letto di un cittadino qualsiasi appena licenziato, identificare gratuitamente una persona secondo un genere che non gli appartiene¹¹ e rievocare un vecchio delitto nonostante l'autore abbia pagato il suo conto con la giustizia¹²; tutto questo non risponde ad alcuna *utilità sociale* degna di apprezzamento. Anzi, conoscere i fatti fin nei particolari dell'identità delle persone coinvolte, ha senz'altro costituito una grave compressione dei loro diritti fondamentali del tutto ingiustificata.

D'altra parte, se è pur vero che quelle notizie non dovevano essere pubblicate, esse ciò nonostante lo furono (seppur violando un diritto soggettivo), ed è incontestabile che le pubblicazioni in sé costituiscono un *fatto storico*, parte degli archivi giornalistici delle società editrici.

Cosa succede allora quando gli archivi diventano facilmente disponibili *on line* e, soprattutto, quando il loro contenuto emerge direttamente tra i risultati di una generica interrogazione di un motore di ricerca?

4. La memoria della rete.

Si torna quindi alla domanda iniziale: come conciliare le esigenze di tutela di diritti fondamentali con il rischio di perdere informazioni che, anche solo per ragioni storico-archivistiche, hanno un indubbio

⁹ Trib. Livorno 20 gennaio 1986, in *Dir. Inf.* 1986, 906.

¹⁰ Trib. Roma 15 maggio 1995, in *Foro It.* 1996, I, 2566.

¹¹ Si noti che la legge sulla rettificazione del sesso del 1982, n. 164, art. 5, dispone che non vi sia menzione del genere sessuale precedente all'intervento chirurgico: «*Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome*».

¹² E magari abbia ottenuto la riabilitazione *ex art.* 178 c.p., o la non menzione della condanna *ex art.* 175 c.p. o, infine, l'estinzione del reato *ex art.* 445.2 c.p.p. (per casi meno gravi dell'omicidio ovviamente).



valore? Se, in termini generali, la ricerca della Verità è innanzi tutto disvelamento di fatti, è giusto che alcuni di questi vadano persi *per sempre* solo per tutelare un interesse *transuente* di qualcuno?

Si potrebbe ritenere che rinunciare all'oblio su alcune notizie sia il prezzo necessario da pagare per godere degli assai più rilevanti frutti della nuova tecnologia. Seppur qualcuno sarà condannato per tutta la vita a portare dietro la schiena un foglio con su scritto ciò che ha fatto o ciò che gli è successo, dall'altro lato la possibilità di accedere con facilità a qualsiasi informazione (qualsiasi memoria), ci consentirà di accelerare il nostro sviluppo cognitivo e di realizzare un sogno di *società aperta* e consapevole i cui effetti ora non riusciamo neanche ad immaginare.

Tuttavia, l'alternativa non è necessariamente tra dimenticare e ricordare. Potrebbe esserci una via mediana tra chi vorrebbe tagliare qualche fotogramma della storia e chi vorrebbe, non solo conservare intatta tutta la pellicola, ma proiettarla senza limitazioni a favore di chiunque ne faccia richiesta. Forse, i fatti la cui *conoscenza diffusa* non abbia il requisito dell'*utilità sociale*, intesa come *interesse generale* a conoscere una certa notizia in un dato momento, dovrebbero essere rievocati solo da coloro che siano portatori di *interessi particolari* e legittimi, senza perciò alcuna diffusione presso il pubblico e senza che, alternativamente, tali pezzi di storia vadano cancellati e perduti per sempre. Naturalmente, saranno in primo luogo i giornalisti e i giudici a definire e ridefinire nel tempo il concetto di *utilità sociale* individuando, come già accade oggi, i limiti del diritto di cronaca a seconda delle circostanze e delle persone coinvolte nonché delle esigenze di giustizia contingenti.

Del resto, per un essere umano avere buona memoria non vuol dire affatto (o non solo) avere la capacità di immagazzinare meglio degli altri frammenti della propria vita, ma essere in grado di rievocarli in modo selettivo, per mezzo di associazioni non casuali e coerenti con i processi cognitivi e con gli stimoli sensoriali. Chi per esempio soffre di una particolare patologia chiamata *ipertimesia* ricorda tutto, ma in modo incoerente estenuante e incontrollato. Tali soggetti hanno senz'altro straordinarie doti memoniche, ma vivono una condizione psichica che li porta ad avere dei seri deficit relazionali e presentano spesso i caratteri della personalità ossessivo compulsiva.

Fuor di metafora, la rete, proprio come gli esseri umani (sani), non dovrebbe ricordare tutto senza tener conto dello scopo della ricerca (e l'interesse generale o particolare ad essa sotteso). Se infatti internet è una memoria collettiva, è proprio a livello collettivo (di interesse collettivo) che occorre individuare quali sono le regole e i meccanismi che consentono il riemergere di ricordi in essa



sedimentati in modo tale che le ricerche soddisfino sì le esigenze di chi le compie, ma anche le esigenze di chi ne è oggetto.

Non intendo sostenere che certe notizie, benché non cancellate (dimenticate), debbano comunque perdersi nella vastità della rete perché potenzialmente lesive del diritto all'oblio. Ritengo invece che compiere una ricerca su qualcuno ad un livello di profondità tale da accedere ad informazioni coperte dal diritto in questione dovrà essere appannaggio di una ricerca mirata e specialistica, magari rimessa a professionisti che sulla base delle contingenze sapranno come formulare le *query* sui motori generalisti e sapranno quali specifiche banche dati ad accesso riservato debbano o possano essere consultate. Naturalmente, i risultati di una siffatta ricerca, potranno essere trattati solo in regime di segretezza e confidenzialità.

In tali termini, il perno della discussione si sposta in una certa misura sul versante dei motori di ricerca. Quando infatti si sostiene che la rete ricorda tutto, ci si riferisce in genere solo all'aspetto statico relativo alla fase di caricamento e conservazione delle memorie. Inquadrando invece il problema sui parametri di rievocazione di queste ultime, non stiamo in realtà parlando della rete, ma dei *motori di ricerca* che, con essa, completano la nozione di memoria introducendo una componente dinamica, di processo, consistente nel meccanismo di riemersione razionale e coerente delle informazioni altrimenti non rinvenibili nel *mare del web*.

Per tutelare il diritto all'oblio, allora, non sarà necessario cancellare i ricordi (file di testo, audio e video), ma inserire negli algoritmi dei motori di ricerca generalisti delle soluzioni volte a selezionare, tra le informazioni attinenti le chiavi utilizzate, quelle rispettose della riservatezza e dell'oblio. Potremmo dire, insomma, che i motori di ricerca, così come le comuni testate giornalistiche (e qui il richiamo è immediato alle polemiche sui servizi di news *on line* proposti anche da Google come aggregatore di informazioni), non dovrebbe pubblicare la risposta a qualsiasi domanda gli venga rivolta per il sol fatto di conoscerla. Certe domande sono impertinenti e certe risposte sono irriverenti; e anzi espongono, com'è giusto che sia, il rispondente a sanzioni civili e penali. Avere una vastissima conoscenza non legittima alcuna deviazione dai canoni di rispetto della riservatezza e dell'oblio cui tutti, non escluso un motore di ricerca, dobbiamo attenerci.

5. Quali soluzioni apprestare.

Secondo quanto fin qui detto, sarebbe sbagliato quindi rimuovere una pagina web dalla rete per prevenire una possibile lesione del diritto all'oblio di qualcuno, si potrebbe invece agire a livello del



motore di ricerca ed evitare che tale pagina sia trovata per il sol fatto di utilizzare come *search query* il suo nome e cognome.

Proprio in tale prospettiva si è mosso il Garante della privacy fin dalle prime pronunce in tema di informazioni conservate in archivi informatici accessibili da motori di ricerca stabilendo che esse non debbano essere cancellate o rimosse dalla rete, ma collocate in sezioni non indicizzabili in modo tale che il loro reperimento sia di fatto possibile solo attraverso una ricerca mirata, compiuta da chi sia determinato a scavare nel passato della via altrui.

Sul medesimo piano, si è pronunciata anche la Cassazione¹³, aggiungendo che, oltre alla collocazione della pagina web lesiva del diritto all'oblio in un'area non soggetta a indicizzazione da parte dei motori di ricerca generalisti, il *content provider* debba apporre a margine della stessa un aggiornamento sugli sviluppi della vicenda in modo da avvertire l'utente del difetto di attualità della pagina consultata e, al tempo stesso, completare l'informazione in modo da renderla nel suo complesso veritiera, ovvero non ambigua in merito alla sorte delle persone coinvolte e allo sviluppo delle loro vicende. Addirittura, la Corte sostiene che tale ultima precauzione debba essere preventiva, nel senso di intervenire indipendentemente dalla richiesta del soggetto interessato e debba quindi anticipare e impedire la lesione dei suoi diritti¹⁴.

Il Garante della privacy ha fatto suo l'orientamento della Corte e ha disposto in casi recenti¹⁵ che, non solo le pagine o gli articoli lesivi dovessero essere disposti in aree non indicizzabili, ma dovessero anche essere provvisti di annotazioni che rettificassero, completandola, l'informazione pubblicata sul web¹⁶.

Più recentemente, il Garante ha pubblicato in modo assai esaustivo le «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per*

¹³ Cass. 5 aprile 2012, n. 5525, in *Corr. giur.*, 2012, 764. Si rinvia alla nota critica di F. DI CIOMMO, R. PARDOLES, *Dal diritto all'oblio alla tutela dell'identità dinamica. È la rete bellezza*, in *Danno e resp.*, 2012, 701 ss.

¹⁴ Nel caso specifico, si trattava di un caso di ripubblicazione di una vecchia notizia riguardante il coinvolgimento di un politico locale in una vicenda giudiziaria di rilievo penale che, all'esito del procedimento, si era conclusa con il proscioglimento dell'imputato con formula piena. Quest'ultimo non si opponeva alla verità storica della notizia, ma al fatto che, così come riproposta, lasciava intendere che l'esito fosse stato diverso.

¹⁵ Si veda, ad esempio, il Provvedimento n. 31 del 24 gennaio 2013 ([doc. web n. 2286820](#)), in *Newsletter* del 27 marzo 2013.

¹⁶ Il Garante, intervenendo in sede amministrativa, e quindi non dovendo disporre del risarcimento del danno, non si è posto la domanda se l'annotazione a margine dovesse avvenire anche prima dalla richiesta del soggetto interessato o solo a seguito di quest'ultima.



finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»¹⁷ nelle quali è disposto, a proposito di notizie pubblicate per legge sui siti di enti pubblici, che:

«Trascorsi i periodi di tempo specificatamente individuati dalla normativa di settore o, in mancanza, dall'amministrazione, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal sito web oppure devono essere privati degli elementi identificativi degli interessati e delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione.

Resta salva la possibilità di consultare il documento completo, con i riferimenti in chiaro, tramite una rituale richiesta di accesso agli atti amministrativi presso gli uffici competenti, laddove esistano i presupposti previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241»¹⁸.

Sia l'autorità amministrativa (prima) sia quella giudiziaria (poi), hanno quindi inteso sempre agire al livello statico dei ricordi (le pagine web contenenti l'informazione che si assume lesiva del diritto all'oblio) e non al livello dinamico del processo di recupero degli stessi (i motori di ricerca)¹⁹, disponendo che debba essere il *content provider* a provvedere al loro nascondimento (spostamento in sezione non indicizzabile)²⁰.

Ciò cambia nel 2013 con il c.d. caso *Google Spain*.

6. Una svolta decisiva.

Con decisione del 13 maggio 2014 (*Google Spain SL, Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*, causa C-131/12) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha tutelato il diritto all'oblio di un cittadino europeo stabilendo, tra le altre, tre cose fondamentali²¹:

¹⁷ Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 ([doc. web n. 3134436](#)).

¹⁸ Da notare la volontà dell'Authority di non cancellare le informazioni in rete ma di renderle di più difficile reperimento ricorrendo, laddove ne vi siano i presupposti, alla legge 241/90 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Si potrebbe parlare a tal proposito di un *right not to be found easily* (vedi A. PALMIERI - R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quaderni del Foro Italiano*, 1, 14; anche [qui](#))

¹⁹ Anzi, il Garante nel provvedimento del 11 dicembre 2008 ([doc. web n. 1583162](#)) ha proprio escluso che la legge italiana sia applicabile a Google Inc., proprietario e gestore dell'omonimo motore di ricerca. Come vedremo tra breve, tale interpretazione della normativa italiana non è conforme alla lettura della Direttiva 95/46/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (rinvio al successivo paragrafo 6).

²⁰ Provv. Garante per la protezione dei dati personali del 10 novembre 2004 ([doc. web n. 1116068](#)); con commento in *Newsletter* n. 249 del 21-27 marzo 2005.

²¹ Il caso è arcinoto. Un avvocato spagnolo, il cui nome veniva associato dal motore della Google Inc. ad una vecchia storia di debiti per omessi versamenti previdenziali, lamentava il fatto che, trattandosi di una questione risolta con il pieno pagamento del dovuto, i risultati della ricerca fossero lesivi del suo diritto all'oblio. Dopo



- a. l'attività dei motori di ricerca deve essere qualificata come *trattamento* di dati personali ai sensi della Direttiva europea 95/46/CE (sulla protezione dei dati personali)²²;
- b. i motori di ricerca sono titolari del trattamento dei dati reperiti su Internet. Essi assumono quindi una responsabilità diretta nei confronti dei soggetti interessati, ovvero, di fatto, nei confronti di chiunque finisca nei processi di indicizzazione (caricamento, conservazione, elaborazione, e pubblicazione dei dati);
- c. ai motori di ricerca che hanno sedi di rappresentanza nel territorio dell'Unione, ancorché si tratti di sedi operative che hanno il solo scopo di vendere spazi pubblicitari sul motore di ricerca, si applica la normativa europea in tema di trattamento dei dati personali.

La portata di tale decisione è ancora tutta da esplorare. Essa, tuttavia, apre senz'altro le porte ad un modo nuovo di considerare non solo i motori di ricerca nell'ambito della tutela della privacy, ma l'intero fenomeno di Internet.

Le prime conseguenze, intanto, si possono già leggere nelle linee guida pubblicate dal Gruppo dei Garanti Europei il 26 novembre 2014 ([qui](#)), laddove, da un lato, in linea con la decisione in parola, si riconosce che i motori di ricerca hanno l'obbligo di intervenire su richiesta del soggetto interessato e procedere alla deindicizzazione in caso di lesione del diritto all'oblio o alla riservatezza e, dall'altro, ha indicato i criteri con i quali il motore di ricerca deve discriminare tra richieste di deindicizzazione legittime e non²³.

Nulla poi vieta al soggetto interessato di rivolgersi anche direttamente al *content provider* (*web master*), all'autorità amministrativa (autorità garanti locali) o all'autorità giudiziaria.

7. Conclusioni.

Da che i motori di ricerca non erano neanche considerati quali destinatari delle misure adottate dalle Autorità preposte per la tutela del diritto alla riservatezza e dell'oblio (vuoi anche perché si riteneva che ad essi non si dovesse addirittura applicare la legge europea), assistiamo oggi ad un graduale

vari round in sede amministrativa e giurisdizionale, la questione è approdata presso la Grande Sezione della CGUE che, dando ragione all'avvocato, ha segnato un punto di svolta nell'interpretazione della normativa europea aprendo, in tema di diritti della persona e di ruolo dei *service provider*, un dibattito nei rapporti tra il nuovo e il vecchio continente. Il Gruppo raccomanda infine i motori di ricerca di pubblicare la lista completa dei criteri di deindicizzazione e rendere disponibili le statistiche dettagliate delle richieste ricevute e del loro esito.

²² Per questa prima conclusione la Corte usa argomenti già sviluppati nella *opinion* del Working Party 29, n. WP 148 del 4 aprile 2008 ([qui](#)) in tema di *search engines* e dell'*opinion* n. WP 136 del 20 giugno 2007 ([qui](#)) sulla nozione di dato personale. Si tratta di due pareri fondamentali per pregio e completezza a cui far riferimento per ogni riflessione in tema di trattamento dati.

²³ La decisione dovrà essere presa alla luce dei medesimi criteri per cui, in via generale, è legittimo il diritto di cronaca: età, identità e notorietà del soggetto interessato, verità della pubblicazione e continenza dell'esposizione, eventuale trattamento di dati sensibili, rischi di incolumità dell'interessato o rilevanza rispetto a fatti di cronaca giudiziaria, ecc.



riconoscimento del loro ruolo pubblicistico: sono infatti *service provider* un po' particolari, che si pongono su un piano diverso dagli altri operatori in quanto, a differenza di questi, sono le *orecchie* e la *voce* di Internet, e chissà che un domani non siano anche la sua coscienza²⁴. In tale prospettiva, pare fuori di dubbio che, oltre ai *content provider*, anche i motori di ricerca dovranno porsi i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca nel proporre i risultati delle ricerche.

Così come un giornalista non può esimersi dal rispetto dai limiti della verità, pertinenza e continenza, riportando semplicemente le dichiarazioni dirette di qualcuno (i *virgolettati*), così il motore di ricerca non potrà pubblicare in cima alla lista dei propri risultati il link (e lo *spinner*²⁵) di una pagina web contenente notizie che integrano fattispecie penali o che superano i confini del legittimo esercizio del diritto di cronaca.

È difficile immaginare come ciò possa essere attuato. Forse in via successiva e non preventiva con una procedura di *notice and take down* simile a quella prevista per la violazione di copyright²⁶. Qui, tuttavia, i presupposti e gli interessi in gioco sono diversi e mi sembra che sia indispensabile un intervento legislativo quanto prima (atteso con l'adozione del nuovo Regolamento europeo sulla privacy).

Quale esso sia, per ora la direzione che sta assumendo il dibattito è verso un Internet più maturo, non più un *enfant prodige* con tratti autistici da *ipertimesia*, ma un geniale Pico della Mirandola, rispettoso della sensibilità di noi poveri umani.

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com



²⁴ Nei più foschi scenari distopici, si tratterebbe di una coscienza malvagia che difficilmente nei suoi progetti di dominio o di sterminio della razza umana terrà in alcuna considerazione la tutela della riservatezza o dell'oblio.

²⁵ Gli *spinner* sono gli *abstract* visualizzati in automatico sotto il link di una pagina nei risultati di ricerca di Google. Sulla loro rilevanza, specificamente in tema di diritto cronaca e oblio, si rinvia al [precedente contributo](#) in questa rivista.

²⁶ Già nota nei Paesi di *common law* e recentemente adottata anche in Italia con il *Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013)*.